COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1
Regolamento – Finalità

1) Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal presente regolamento, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto Comunale.

ART. 2
La sede delle adunanze

1) Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala.
2) Il Presidente, previa comunicazione ai Capi gruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere politico-sociale o per particolari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3) La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 3
Presidenza delle adunanze

1) Il Presidente del Consiglio comunale presiede il Consiglio e ne dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza, diramandone gli avvisi di convocazione, per determinazione propria o su richiesta del

Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali, secondo le norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di legge e nello Statuto.

ART. 4
Ufficio di Presidenza

1) E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.
2) Al Presidente è assegnato un locale idoneo debitamente munito di apparecchio telefonico, nonché una unità di personale e la disponibilità del materiale di cancelleria necessario ed occorrente.

ART. 5
Ulteriori compiti e poteri del Presidente

1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2) Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato assistito dai consiglieri scrutatori.
3) Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento; ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.
4) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5) Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta municipale, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore civico, e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6

Costituzione

1) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2) Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri.
3) I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario Comunale il nome del loro Capo gruppo e le eventuali variazioni intervenute. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano per età.* "che abbia riportato il maggior numero di preferenze"
4) Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
5) Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti al gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione, per iscritto, da parte dei consiglieri interessati.
6) In sede di prima applicazione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere comunicati per iscritto al Presidente ed al Segretario Comunale i nuovi gruppi consiliari costituiti da almeno tre consiglieri, unitamente al nome del rispettivo Capogruppo. In mancanza di comunicazioni, trova applicazione il comma 1 del presente articolo.

* MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 07/04/2003

ART. 7

Conferenza dei Capi gruppo

1) La conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, che concorre a stabilire azioni utili per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2) Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.
3) La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
4) La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica; le decisioni della conferenza sono prese all'unanimità.
5) I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 8
Commissioni speciali di indagine

1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

Le Commissioni speciali di indagine hanno carattere non ordinario; la loro costituzione è subordinata all'accertamento degli obiettivi di verifica non conseguibili mediante il ricorso alle altre misure (interpellanze ed interrogazioni) mediante le quali si esplica la funzione di controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio Comunale.

2) La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine della quale la Commissione è incaricata, nonchè il termine entro cui

concludere i lavori e riferire al Consiglio; nella deliberazione di costituzione viene indicato, altresì, il numero dei Consiglieri componenti la Commissione da determinarsi in misura proporzionale alla consistenza di ciascun gruppo consiliare.

3) La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capi gruppo, che designeranno anche gli eventuali sostituti, elegge nel suo seno un Presidente, scegliendolo tra i consiglieri di minoranza.
4) La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
5) La Commissione si riunisce e delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6) La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente comunale nominato dal Segretario Comunale.
7) La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta il Responsabile dell'area interessato mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
8) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti. I soggetti invitati all'audizione non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. La Commissione può richiedere l'intervento del Sindaco e dell'Assessore al ramo.
9) Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e le indagini che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

10) Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.

11) Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI

ART. 9
Diritto di iniziativa

1) I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2) I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilite dalla legge.
3) La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette per l'istruttoria di cui all'art. 53 della l. 8/6/90 n. 142, così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi

gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4) I Consiglieri hanno facoltà di proporre emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. La proposta di emendamento deve essere formulata per iscritto, firmata dal Consigliere o dai Consiglieri proponenti ed indirizzata al Presidente del Consiglio, che provvederà a trasmetterla tempestivamente al Responsabile o ai Responsabili di Area competenti per l'acquisizione dei pareri di all'art. 53 della l. 8/6/90 n. 142, così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Le proposte di emendamento devono essere presentate, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le 48 ore antecedenti la seduta Consiliare in cui è iscritta all'ordine del giorno la proposta oggetto dell'emendamento, in caso di convocazione ordinaria, non oltre le 24 antecedenti la seduta, in caso di convocazione straordinaria. Eccezionalmente, nel caso di convocazioni urgenti effettuate 24 ore prima della seduta consiliare, gli emendamenti possono essere presentati in corso di seduta prima della conclusione della discussione generale sull'argomento.

ART. 10

Diritto di presentazione di interrogazioni ed interpellanze.

) I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni e interpellanze.

) L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli organi gestionali e degli uffici dell'ente.

) L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo o per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni di carattere generale o di particolare rilievo.

4) Qualora l'interrogante o l'interpellante richieda espressamente una risposta scritta, l'interrogazione o l'interpellanza non vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. In tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune. Egli può chiedere al Presidente del Consiglio di rispondere in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze.
5) Se l'interrogante o l'interpellante non chiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che, per la stessa, è richiesta risposta scritta.
6) L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza, fatti salvi i commi precedenti, è iscritto all'ultimo punto all'ordine del giorno ed il dibattito si svolge secondo le regole del presente regolamento.
7) Il testo delle interrogazioni e delle interpellanze viene letto dal primo dei sottoscrittori di ciascuna interrogazione o interpellanza. Alla risposta del Sindaco o del Presidente, il primo dei sottoscrittori l'interrogazione o l'interpellanza può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.
8) L'interrogazione e l'interpellanza, avendo carattere informativo, non danno luogo a discussione.

ART. 11
Diritto di presentazione di mozioni.

1) I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare mozioni che dovranno essere iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.
2) La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla

promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

3) La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione dl dibattito. In proposito, trova applicazione la disciplina generale fissata dal presente regolamento in materia di votazione delle deliberazioni.

ART. 12

Richiesta di convocazione del Consiglio

1) Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'o.d.g. gli argomenti dagli stessi richiesti.

2) Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente del Consiglio la richiesta dei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

CAPO II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 13

Esercizio della facoltà di trasformazione del gettone di presenza in indennità

1) E' in facoltà di ogni consigliere richiedere la trasformazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, in indennità di funzione secondo le condizioni e modalità:

a) il regime delle indennità deve comportare per l'ente pari o minori oneri finanziari rispetto a quello dei gettoni di presenza ;

b) l'importo mensile delle indennità non deve superare il valore di un terzo

dell'indennità massima prevista per il Sindaco;

c) al consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi alle sedute del Consiglio, viene detratto dall'indennità di funzione, per ogni assenza ingiustificata, un importo pari al valore del gettone di presenza riconosciuto per la partecipazione alla seduta dell'organo collegiale. Per la giustificazione delle assenze delle sedute del Consiglio comunale si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento;

d) l'indennità mensile di funzione spettante al consigliere che sceglie il detto regime è determinata nel modo seguente: l'importo complessivo lordo dei gettoni di presenza corrisposto a tutti i consiglieri durante l'anno precedente è diviso per13, cioè per il numero dei consiglieri assegnati esclusi il Presidente del Consiglio ed il VicePresidente; il quoziente così ottenuto è diviso, a sua volta, per dodici;

e) l'indennità di funzione è aggiornata in misura proporzionale all'adeguamento, per legge o per delibera consiliare, del gettone di presenza

ART. 14
Partecipazione alle adunanze

1) Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2) Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3) Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART. 15
Astensione obbligatoria

1) I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussistano interessi propri ovvero un interesse di

imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti od affini fino al quarto grado.

2) Detti componenti debbono astenersi, inoltre, dal prendere parte direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse dei liberi consorzi e dei comuni o delle istituzioni soggette all'Amministrazione degli enti medesimi.
3) Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
4) In materia di pianificazione urbanistica l'obbligo di astensione sussiste solo per i componenti del Consiglio comunale che abbiano un concreto interesse economico, proprio o di parenti o affini entro il quarto grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche alla situazione precedente.
5) Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
6) I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.
7) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al Segretario Comunale.

CAPO III

NOMINE ED INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1) I consiglieri non possono essere nominati dal Sindaco per incarico in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, nè essere nominati o eletti in organi consultivi del

Comune, nè avere funzioni delegate dal Sindaco, tranne nei casi espressamente disciplinati dalla legge.

2) Nel caso in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
3) Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4) Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

ART. 17
Funzioni rappresentative

1) I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2) Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3) La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi di urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.
4) Della delegazione fa parte di diritto il Presidente del Consiglio comunale.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART. 18
Competenza

) La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.
) Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vice Presidente del Consiglio.
) Esercita le funzioni di consigliere anziano il membro del Consiglio in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

ART. 19
Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la

data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi della medesima adunanza.

- Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto.
- Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in tutti gli altri casi, su iniziativa del Presidente o su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri..
- Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. I motivi d'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altra seduta.
- Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere d'urgenza. Nell'avviso è indicato, altresì, che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
- L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio comunale o da colui che lo sostituisce.

ART. 20
Ordine del giorno

- L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'o.d.g.
- L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'o.d.g. spetta al Sindaco e a ogni singolo consigliere.
- Gli argomenti sono indicati nell'o.d.g., pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- Sono elencati distintamente nell'ambito dell'o.d.g., sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui ai successivi articoli. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6) L'o.d.g. è inserito ed allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 21

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

) L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'o.d.g., deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale:

- almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria;
- almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria;
- almeno ventiquattrore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata.

) Il messo rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

) I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 22

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'o.d.g. delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'Albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'o.d.g. delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi- viene inviata a cura dell'ufficio di Presidenza, assicurandone il tempestivo recapito, anche al Difensore civico.

Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'o.d.g., ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 23

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'o.d.g., sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

La consultazione degli atti all'o.d.g. avverrà negli orari d'ufficio.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma precedente, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

ART. 24
Consiglieri scrutatori - Designazione e funzioni

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

La regolarità delle votazioni ed il loro esito sono accertate dal Presidente, assistito dai tre scrutatori, come sopra nominati.

ART. 25
Adunanza di prima convocazione

Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione(adunanza di prosecuzione).

ART. 26

Adunanza di prosecuzione

Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità della seduta l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si calcolano per unità.

Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'o.d.g.

Nel caso sia constatato la mancanza del numero legale il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 27

Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 28.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 28

Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'o.d.g. dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escono dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, il Vice Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 29
Adunanze aperte

Quando si verificano particolari condizioni o sussistano rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari nazionali e regionali e rappresentanti della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 30

Comportamento dei consiglieri

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 31

Ordine della discussione

I consiglieri parlano in piedi, rivolti al Presidente e al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2) I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3) Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4) Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6) Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
7) E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.

ART. 32
Comportamento del pubblico

1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3) I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine, almeno uno di essi, è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4) Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

) Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 33
Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

) Il Presidente può invitare nella sala delle adunanze i responsabili dei servizi comunali ed i funzionari ed il difensore civico perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

) Possono essere altresì invitati esperti, consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

) Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, consulenti ed il difensore civico vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 34
Ordine di trattazione degli argomenti

) Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'o.d.g.. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su

richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

- Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
- Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'o.d.g., quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 35
Discussione – Norme generali

- Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengano a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare una sola volta per non più di quindici minuti.
- Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta sola, per non più di dieci minuti ciascuno.
- Il Presidente e il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire nella discussione per non più di quindici minuti ciascuno.
- Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
- Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che

l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

) Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

) I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

ART. 36
Questione pregiudiziale e sospensiva

) La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

) La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

) Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 37
Fatto personale

Costituisce " fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 38
Termine dell'adunanza

Il Consiglio può stabilire ad inizio di seduta l'ora entro la quale concludere l'adunanza, su proposta presentata dal Presidente.
Il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori, oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari scritti all'o.d.g. o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti scritti all'o.d.g. il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'o.d.g., viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'o.d.g.

ART. 39

La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Il Segretario Comunale assente o legittimamente impedito è sostituito dal Vice Segretario, ove nominato.

ART. 40

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale, coadiuvato dal Vicesegretario o da altri impiegati di segreteria.

Il verbale riporta i motivi principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale prima della sua lettura in Consiglio.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal Presidente dell'adunanza, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale.
Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi ed in assenza del Vicesegretario, Il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal Caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

ART. 41
Approvazione e rettifiche dei verbali

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
I verbali si intendono approvati all'unanimità se nessun consigliere chiede rettifiche o integrazioni.
Quando un consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno richiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del

Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

CAPO III

LE VOTAZIONI

ART. 42
Modalità generali

L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui all'articolo 44.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

emendamenti soppressivi;

emendamenti modificativi;

emendamenti aggiuntivi;

c) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

7) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8) Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
   a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese. I regolamenti sono approvati con la maggioranza de Consiglieri assegnati;
   b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono poste in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
9) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 43
Votazione in forma palese

) Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
) Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
) Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
) I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 44
Votazioni segrete

1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata mediante scheda, secondo le seguenti modalità:
   a) le schede sono predisposte dall'ufficio di Presidenza, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
   b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3) Quando la legge, gli Statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza o della minoranza e non siano precisate esplicitamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4) I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinchè ne sia preso atto a verbale.
5) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6) Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
7) Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8) Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 45

Esito delle votazioni

- Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
- In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
- Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula " il Consiglio ha approvato" oppure " il Consiglio non ha approvato".
- Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
- Terminate le operazioni di voto il Presidente provvede alla distruzione delle schede.

ART. 46

Deliberazioni immediatamente eseguibili

- Nei casi d'urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
- La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo subito dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47

Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione e sostituisce ed abroga le precedenti norme regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APO I NORME GENERALI
rt. 1 -Regolamento – Finalità
rt. 2 -La sede delle adunanze

APO II IL PRESIDENTE
rt. 3 -Presidenza delle adunanze
rt. 4 -Ufficio di Presidenza
rt. 5 -Ulteriori compiti e poteri del Presidente

APO III I GRUPPI CONSILIARI
rt. 6 -Costituzione
rt. 7 -Conferenza dei Capi gruppo

APO IV COMMISSIONI SPECIALI
rt. 8 -Commissioni speciali di indagine

PARTE II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APO I DIRITTI
rt 9 –Diritto di iniziativa
rt. 10 -Diritto di presentazione di interrogazioni e interpellanze
rt. 11 -Diritto di presentare mozioni
rt. 12 -Richiesta di convocazione del Consiglio

APO II ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
rt. 13 –Ese rcizio della facoltà di trasformazione del gettone di presenza in indennità
rt. 14.-Partecipazione alle adunanze
rt. 15 -Astensione obbligatoria

APO III NOMINE ED INCARICI A CONSIGLIERE COMUNALE
rt. 16 -Nomine e designazione di Consiglieri comunali
rt. 17 -Funzioni rappresentative

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APO I CONVOCAZIONE
rt. 18 -Competenza
rt. 19 -Avviso di convocazione

Art. 20 -Ordine del giorno
Art. 21 -Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
Art.22-Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 23 –Deposito atti
Art. 24 –Consiglieri scrutatori – Designazione e funzioni
Art. 25 -Adunanza di prima convocazione
Art. 26 -Adunanza di prosecuzione

CAPO III PUBBLICITA'DELLE ADUNANZE
Art. 27 -Adunanze pubbliche
Art. 28 -Adunanze segrete
Art. 29 -Adunanze aperte

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 30 -Comportamento dei Consiglieri
Art. 31 -Ordine della discussione
Art. 32 -Comportamento del pubblico
Art. 33 -Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

CAPO V ORDINE DEI LAVORI
Art. 34 -Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 35 -Discussione - Norme generali
Art. 36 -Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 37 -Fatto personale
Art. 38 -Termine dell'adunanza
Art. 39 -La partecipazione del Segretario all'adunanza
Art. 40 -Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma
Art. 41 –Approvazione e Rettifiche dei verbali

CAPO VI LE VOTAZIONI
Art. 42 -Modalità generali
Art. 43 -Votazione in forma palese
Art. 44 –Votazioni segrete
Art. 45 –Esito delle votazioni
Art. 46 -Deliberazioni immediatamente eseguibili

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47 -Entrata in vigore